



N. registrazione/dossier: BAZL-420.0-11/38/7/2

Direttiva

SS SE I-004 I

Oggetto:

Approvazione in qualità di validatore della sicurezza aerea UE

Basi giuridiche:

Allegato 17 alla Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago; RS 0.748.0)

Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione del 5 novembre 2015 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea

Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0)

Ordinanza del DATEC del 20 luglio 2009 sulle misure di sicurezza nell'aviazione (OMSA; RS 748.122)

Ordinanza del 28 settembre 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC; RS 748.112.11)

Altre basi giuridiche:

Programma nazionale di sicurezza nell'aviazione

Destinatari:

Persone interessate all'approvazione in qualità di validatore della sicurezza aerea UE

Validatori della sicurezza aerea UE approvati

Edizione:

Entrata in vigore della presente versione: 01.06.2022

Versione attuale: 1.1

Entrata in vigore della prima versione: 01.01.2022

Autori: Divisione Sicurezza delle infrastrutture

Approvato il / da: Capo Divisione Sicurezza delle infrastrutture, 31.05.2022
(adeguamenti del contenuto)

1. Scopo

Un validatore della sicurezza aerea UE approvato dall'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) (qui di seguito: validatore UE)¹ è autorizzato a effettuare convalide ai fini della sicurezza dell'aviazione civile per i vettori aerei (ACC3)², gli agenti regolamentati (RA3) e i mittenti conosciuti (KC3)³ in uno Stato terzo dell'Unione europea (UE)⁴. Il validatore UE effettua - su mandato di un ACC3, RA3 o KC3 - un'ispezione delle misure di sicurezza in uno Stato terzo UE, sulla base del programma di sicurezza del committente in questione e della legislazione UE applicabile⁵.

I criteri generali di approvazione che devono essere soddisfatti dai validatori UE sono spiegati più dettagliatamente nel regolamento di esecuzione (EU) 2015/1998 direttamente applicabile in Svizzera. Secondo il punto 11.6.3.5 lettera c dell'allegato del citato regolamento UE, il validatore UE deve possedere conoscenze teoriche ed esperienza pratica sufficienti.

Dato il crescente numero di richieste da parte degli interessati a diventare validatori UE, la presente direttiva disciplina il processo di approvazione stabilito dall'UFAC e i concreti che devono soddisfare tali validatori, integrando o specificando il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

Lo scopo della presente direttiva è poter rispondere in modo semplice, trasparente e uniforme alle richieste generali degli interessati e dei validatori UE riguardo all'approvazione e al relativo processo.

2. Campo di applicazione

La presente direttiva disciplina l'approvazione di validatori UE in Svizzera sulla base del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

3. Approvazione di un nuovo validatore UE

3.1 In generale

In linea di principio, si può affermare che un validatore UE può essere approvato dall'UFAC solo se la residenza principale del richiedente⁶ si trova in uno Stato membro UE o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)⁷.

¹ Un validatore UE può essere un soggetto fisico o giuridico (punto 11.6.3.3 dell'allegato del regolamento di esecuzione 2015/1998).

² Con l'approvazione come ACC3 (*Air Cargo / Mail Carrier operating into the Union from a Third Country Airport*), un vettore aereo può trasportare merci o posta da un aeroporto di un Paese terzo UE per il transito diretto e indiretto o lo scarico in un aeroporto dell'Unione; cfr. n. 6.8 ff. dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

³ RA3 e KC3 trattano merce in un Paese terzo UE. Il loro compito è garantire i controlli di sicurezza e la successiva protezione da interferenze non autorizzate di spedizioni che vengono trasportate nell'UE.

⁴ Punto 11.6.2 lett. b dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

⁵ A seguito dell'ispezione, il validatore UE redige una relazione di convalida ai fini della sicurezza aerea UE e la trasmette all'UFAC. Se non vengono rilevate non conformità, l'UFAC inserisce il vettore nella banca dati UE indicando il luogo in questione del Paese terzo dell'UE. Da questo momento, la merce aerea può essere trasportata dal vettore convalidato dal luogo di origine in tutta l'UE; cfr. n. 11.6.2 lett. c e 11.6.5 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

⁶ Per motivi di semplificazione, qui di seguito si utilizzerà solo la forma maschile.

⁷ Gli attuali Stati membri dell'AELS sono Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

3.2 Richiesta e documenti da presentare

Chi vuole essere approvato dall'UFAC come validatore UE deve presentargli una richiesta scritta e almeno i seguenti documenti⁸ per posta o via e-mail⁹:

- estratto aggiornato del casellario giudiziale (rilasciato da non oltre 30 giorni);
- curriculum completo e senza lacune degli ultimi cinque anni¹⁰;
- copia di un documento di identità / passaporto / libretto per stranieri valido;
- eventualmente una copia del permesso di soggiorno;
- attestati di lavoro (certificati di lavoro e referenze inclusi).

3.3 Esame delle richieste da parte dell'UFAC

Una volta ricevuta la richiesta, l'UFAC invia al richiedente una conferma scritta di ricezione. Successivamente l'UFAC esamina i documenti presentati ed effettua un controllo dei precedenti personali (*enhanced background check*) del richiedente conformemente al punto 11.6.3.5 lettera a dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

Se l'esame della richiesta e dei documenti presentati, nonché il controllo dei precedenti personali hanno un esito positivo, l'UFAC contatta il richiedente e lo invita a una valutazione. Se rileva delle non conformità, lo contatta per discutere del seguito della procedura.

4. Valutazione come validatore UE

4.1 In generale

La valutazione come validatore UE è divisa in due parti e si svolge in presenza nei locali dell'UFAC. L'UFAC esamina tra gli altri aspetti anche le conoscenze specialistiche del richiedente negli ambiti ACC3 e sicurezza delle merci. In questo modo può verificare se il richiedente dispone delle competenze richieste ai validatori UE, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 (n. 11.6.3.5 (c)).

4.2 Procedura di valutazione in due parti

- Giro di presentazione
- Nella prima parte il richiedente deve rispondere per iscritto a circa 50 domande con risposta a scelta multipla negli ambiti ACC3 e sicurezza delle merci in un arco di tempo prestabilito (90 minuti).
- Nella seconda parte si svolge un colloquio (ca. 60 minuti), durante il quale vengono poste al richiedente domande specifiche volte a verificare le sue conoscenze specialistiche e la sua esperienza pratica nei due ambiti summenzionati.
- Esame della valutazione effettuata da parte dell'UFAC e riscontro al richiedente

4.2.1. Discussione e seguito della procedura

a) Risultato positivo

Il richiedente può iscriversi al cosiddetto «ACC3 EU Aviation Security Validation Course» dell'Associazione dei trasporti aerei internazionali (IATA). Una volta superato questo corso, il richiedente sarà inserito dall'UFAC nella banca dati UE (banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica) come validatore UE. L'approvazione ufficiale come validatore UE

⁸ L'elenco dei documenti da presentare non è esaustivo. Se necessario, possono essere richiesti documenti supplementari.

⁹ Inoltro per posta (UFAC, Sezione Misure di sicurezza, 3003 Berna) o per e-mail (security@bazl.admin.ch).

¹⁰ Il curriculum deve contenere informazioni complete concernenti datori di lavoro, impieghi, formazioni, soggiorni all'estero e altre attività negli ultimi cinque anni.

necessita anche della prova dello status da parte dell'autorità competente (cfr. n. 11.6.4.1 dell'allegato del regolamento di esecuzione [UE] 2015/1998).

b) Esito negativo

Se il richiedente non supera la valutazione, può ripeterla due volte. Se non la supera neanche al terzo tentativo, la procedura si conclude senza che il richiedente ottenga l'approvazione.

5. Accettazione in Svizzera di un validatore della sicurezza aerea UE già approvato da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS

5.1 In generale

Anche in questo caso, un'accettazione da parte dell'UFAC è possibile solo se la residenza principale del richiedente si trova in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS.

5.2 Richiesta e documenti da presentare

Per essere accettato dall'UFAC come validatore della sicurezza aerea in Svizzera, chi è già stato approvato come validatore UE da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS deve presentare una richiesta all'UFAC e inoltrare almeno i seguenti documenti¹¹ per posta o via e-mail¹²:

- estratto aggiornato del casellario giudiziale (rilasciato da non oltre 30 giorni);
- curriculum completo e senza lacune degli ultimi cinque anni¹³;
- copia di un documento di identità / passaporto valido;
- attestati di lavoro (certificati di lavoro e referenze inclusi).

Il validatore UE è inoltre tenuto a far pervenire all'UFAC la documentazione relativa all'approvazione già ottenuta nello Stato membro dell'UE e dell'AELS. Si tratta dei seguenti documenti:

- conferma dell'ottenimento dello status di validatore UE da parte dell'autorità competente di uno Stato Membro dell'UE o dell'AELS¹⁴;
- conferma del superamento del controllo dei precedenti personali (*enhanced background check*)¹⁵;
- prova della partecipazione a un corso di formazione continua¹⁶ ogni tre anni;
- le tre ultime relazioni di convalida, che sono state elaborate dallo stesso validatore UE.

5.3 Ulteriore procedura

Dopo aver ricevuto i documenti menzionati nel paragrafo 5.2, l'UFAC contatta l'autorità di approvazione competente dello Stato Membro dell'UE o dell'AELS interessato, al fine di scambiare informazioni e, se necessario, richiedere il dossier del validatore UE. Inoltre, conduce anche un proprio controllo dei precedenti personali del validatore.

Se l'esame dei documenti presentati e il controllo dei precedenti personali hanno un esito positivo, il validatore UE viene accettato e inserito nella banca dati UE, mantenendo la data di approvazione già indicata. L'approvazione ufficiale come validatore UE necessita anche della

¹¹ L'elenco dei documenti da presentare non è esaustivo. Se necessario, possono essere richiesti documenti supplementari.

¹² Inoltro per posta (UFAC, Sezione Misure di sicurezza, 3003 Berna) o via e-mail (_BAZL-Schutzmassnahmen@bazl.admin.ch).

¹³ Il curriculum deve contenere informazioni complete concernenti datori di lavoro, impieghi, formazioni, soggiorni all'estero e altre attività negli ultimi cinque anni.

¹⁴ Punto 11.6.4.1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

¹⁵ Punto 11.6.3.5 lett. a) dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

¹⁶ Numero 11.6.3.5 lett. a) dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

prova dello status da parte dell'autorità competente secondo il punto 11.6.4.1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

In caso di esito negativo degli esami summenzionati, l'UFAC decide l'ulteriore procedura. Se non vengono rilevate gravi non conformità, la procedura si conclude senza l'accettazione del validatore UE e i costi già sostenuti vengono addossati al richiedente in funzione del dispendio di tempo (cfr. n. 8 della presente direttiva).

6. Requisiti per il rinnovo dell'approvazione alla scadenza dei cinque anni

Secondo il punto 11.6.3.8 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, l'approvazione di un validatore UE scade dopo al massimo cinque anni. Per rinnovarla, il validatore deve presentare all'UFAC una domanda di rinnovo al più tardi entro 90 giorni prima della scadenza dei cinque anni¹⁷. Se questo termine non è rispettato, l'approvazione non viene prorogata. In questo caso, il richiedente può solo richiedere all'UFAC una nuova approvazione secondo il numero 3 della direttiva.

Per il rinnovo dell'approvazione devono essere fornite le seguenti prove:

- conferma scritta di aver frequentato ogni tre anni la formazione continua in materia di sicurezza aerea. Tale formazione continua deve essere impartita da un istituto di formazione riconosciuto dall'UFAC. Se necessario, l'elenco di tali istituti può essere richiesto richiesto all'UFAC¹⁸;
- l'UFAC effettua un controllo dei precedenti personali conformemente al punto 11.1.3 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

7. Misure di controllo della qualità

L'UFAC, in qualsiasi momento, può seguire un validatore UE approvato, nell'ambito di una procedura di convalida da effettuare in un Paese terzo dell'UE. A tal fine, l'UFAC contatta previamente il validatore UE per informarlo della partecipazione e per la preparazione.

Dopo l'ispezione di accompagnamento, l'UFAC valuta l'approvazione effettuata¹⁹ e fornisce un riscontro al validatore UE. Infine, trasmette al validatore il suo rapporto di ispezione ufficiale che elenca eventuali non conformità e condizioni.

8. Emolumenti

L'UFAC riscuote emolumenti per le sue decisioni e per i servizi prestati (art. 6b cpv. 1 LNA in combinato disposto con art. 3 OEm-UFAC). L'emolumento per la valutazione è calcolato in linea di principio secondo il tempo impiegato (art. 5 OEm-UFAC). Tuttavia, per il processo di approvazione come validatore UE, l'UFAC prevede di regola i seguenti emolumenti forfettari:

Valutazione	2000 franchi
«Prova dello status» in formato cartaceo	180 franchi

¹⁷ A essere determinante è la data di scadenza dell'approvazione che figura sulla banca dati UE.

¹⁸ La partecipazione a un «EU Aviation Security Validator Workshop» della Commissione europea viene considerato come formazione continua.


¹⁹ Per la valutazione, l'UFAC si basa principalmente sulla procedura di convalida seguita dal validatore UE. In tutti i casi in cui è l'autorità competente, l'UFAC valuta anche la relazione di convalida e, se non rileva non conformità, inserisce il luogo di origine convalidato nella banca dati UE.

Gli emolumenti vengono addossati al richiedente conformemente all'articolo 3 OEm-UFAC e vengono riscossi con fattura separata. Si fa presente che l'UFAC, nei singoli casi, può adeguare i suddetti importi forfettari verso l'alto o verso il basso in funzione del tempo effettivamente impiegato²⁰.

9. Entrata in vigore

La presente versione 1.1 della direttiva entra in vigore il 1° giugno 2022 e sostituisce la precedente versione 1.0 del 1° gennaio 2022.

UFFICIO FEDERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE


Martin Bernegger, vicedirettore
Capo Divisione Sicurezza delle infrastrutture


Fabio Bignasca
Capo Sezione Misure di sicurezza

²⁰ La tariffa oraria ammonta a 100–200 franchi (art. 5 cpv. 2 OEm-UFAC).